FAQ 23/08/2023

D. A quale indirizzo *email* si deve inviare le comunicazioni relative all'investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR?

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate tassativamente ed in via esclusiva all'email appositamente dedicata <u>dg-mu.pnrr-pubblici@cultura.gov.it</u> (pubblici non afferenti al MiC) o <u>dg-mu.pnrr-privati@cultura.gov.it</u> (privati) utilizzando un indirizzo di posta elettronica ordinaria; ogni altra modalità non sarà presa in considerazione e scartata dal sistema.

Per ogni comunicazione inviata è necessario indicare nell'oggetto oppure nel corpo del messaggio dell'*email*, oltre che all'interno di ogni eventuale allegato (relazioni, grafici, etc.) il **codice CUP del progetto** al fine di consentire la corretta associazione tra messaggi e documenti al relativo progetto.

D. Esiste un sito web apposito per avere aggiornamenti in merito all'investimento 1.2 del PNRR?

R. Il sito web a cui fare principalmente riferimento è quello della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, sezione PNRR al seguente indirizzo: http://musei.beniculturali.it/progetti/m1c3-investimento-1-2-istituti-pubblici-non-afferenti-al-mic-e-privati. Al suo interno è possibile trovare tutta la documentazione dello specifico investimento oltre che tutte le notizie e gli adempimenti che vengono regolarmente pubblicati. Ogni Soggetto Attuatore deve monitorare e consultare periodicamente il sito.

D. Quali tipologie di modifiche sono ammesse come variazione al progetto? In che modo devono essere presentate?

R. Le variazioni al progetto proposte possono soltanto riguardare la **modifica di aspetti di dettaglio** e non devono incidere su aspetti sostanziali; si riportano alcuni esempi indicativi e non esaustivi:

- La modifica delle singole soluzioni progettuali è consentita purché all'interno della stessa componente (ad esempio la variazione di un elemento con un altro di maggiore efficacia nella riduzione delle barriere fisiche; la variazione di una fornitura con un'altra più performante nella riduzione delle barriere sensoriali, etc.); non è ammessa la sostituzione di una parte/elemento di progetto di una componente (ad esempio barriere cognitive) con una parte di un'altra componente (ad esempio barriere fisiche), etc.; le richieste di variazione relative alla tipologia di cui al presente punto devono essere adeguatamente motivate;
- La modifica scaturisce da prescrizioni di organi sovraordinati, quali ad esempio ad esito di pareri della Soprintendenza per opere sottoposte a vincoli, dei Vigili del Fuoco per opere sottoposte a prevenzione incendi, delle Aziende Sanitarie Locali per aspetti igienico-sanitari, di Genio Civile per opere strutturali, etc.; le richieste di variazione relative alla tipologia di cui al presente punto devono essere accompagnate dal relativo provvedimento/parere;

La modifica non può comportare aumento di costi oltre l'importo del finanziamento concesso da Decreto; in caso contrario, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere con proprie risorse (cofinanziamento) e tale necessità dovrà essere sottoposta per esame ed approvazione; in ogni caso il co-finanziamento di cui al presente punto non potrà riguardare opere che modifichino in maniera sostanziale il progetto proposto in sede di partecipazione all'Avviso e valutato dalla relativa commissione giudicatrice.

La documentazione a corredo della richiesta di variazione dovrà essere composta da tutto quanto necessario alla comprensione delle modifiche richieste, avendo comunque cura di allegare almeno

una relazione esplicativa sintetica ed un quadro di confronto *ante-post* che evidenzi (in termini qualitativi e quantitativi, di costi, tempi, etc.) ciò che si propone in variazione.

- D. È consentito aggiungere finanziamenti con risorse proprie da parte dei Soggetti Attuatori oltre ai co-finanziamenti eventualmente previsti ed indicati nel progetto di partecipazione all'Avviso?
- R. È consentito, previa approvazione, qualora gli ulteriori finanziamenti con fondi propri siano necessari a sopraggiunte esigenze non previste nel progetto di cui, a titolo indicativo e non esaustivo: incremento di prezzi di materiali, indisponibilità di particolari prodotti o tecnologie, necessità di servizi e/o consulenze specifici, servizi di architettura e ingegneria, supporto al responsabile di progetto, etc.
- D. Come si calcola la data di termine/scadenza del proprio progetto?
- R. La data di fine progetto si calcola a partire dalla data di ricezione del disciplinare d'obblighi controfirmato dal Direttore Generale, tenendo conto del numero di mesi/giorni (naturali e consecutivi) indicati all'art. 3 del disciplinare stesso. Ad esempio la scadenza di un progetto il cui disciplinare sia stato inviato in data 10 maggio 2023, per una durata complessiva di 12 mesi, avrà data di fine al 9 maggio 2024
- D. Non è chiaro se sono ammissibili le spese riferibili a interventi precedenti all'ammissione a finanziamento dei progetti presentati in risposta all'Avviso.
- R. Come riportato all'Art. 7 dell'avviso pubblico e come stabilito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano: a) assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; b) effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
- D. Cosa si intende con le frasi "i pagamenti sono ammissibili solo se effettuati entro i termini temporali di eleggibilità della spesa previsti per il progetto" e "la spesa deve essere stata sostenuta ed effettivamente pagata durante il periodo di ammissibilità fissato nel Decreto di assegnazione delle risorse". Non è chiaro se le fatture devono essere quietanzate entro la data di termine previsto per il progetto, oppure si debba riceverle entro quella data, ma poi si hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento per poterle liquidare?
- R. Il progetto deve essere materialmente terminato entro la data di scadenza prevista dal disciplinare (a quella data deve essere presente un certificato di conclusione, sia esso un lavoro o un servizio); poi il soggetto attuatore ha i propri termini per liquidare le fatture presentate dall'operatore economico che possono essere anche successivi alla data di scadenza del progetto.
- D. Si chiede se i Soggetti Partner (di cui al paragrafo 4.4 delle linee guida per i soggetti attuatori) sono corrispondenti a quelli che il REGIS identifica come *Soggetti Correlati 9 SOGGETTO INTERMEDIARIO/SUB-ATTUATORE*. Si chiede, inoltre, di conoscere le modalità di rendicontazione delle spese dei soggetti correlati: possono essere rendicontate le spese che i soggetti correlati sostengono direttamente?
- R. I partner, come da ultime indicazioni avute dal presidio ReGiS, vanno anagrafati nel tab "Soggetti Correlati" in "Anagrafica Progetto" e dal punto di vista rendicontativo sono trattati alla stregua di qualsivoglia altro fornitore; pertanto, per essere liquidati, occorre un regolare documento di spesa. Lo stesso, potrebbe anche essere un rendiconto che assomma le spese (ovviamente accompagnate da

tutti i giustificativi del caso) che lo stesso partner ha sostenuto verso terzi ed essere strettamente inerenti alla realizzazione del progetto complessivo.

D. Sulla maschera "anagrafica progetto" della piattaforma ReGiS, è apparsa la dicitura 'richiesta anticipazione MEF'. Cliccando sopra si apre una finestra dove viene specificato che la richiesta non può essere evasa se non previa apparizione del flag sulla apposita casella "progetti in essere", operazione che non va a buon fine. Quali passaggi è necessario fare?

R. La sezione "progetti in essere" è riservata ad altre tipologie di soggetti e, conseguentemente non è applicabile agli istituti pubblici non afferenti al MiC. La richiesta di anticipazione, per tali istituti, deve essere effettuata secondo le modalità dell'apposito sito web, di cui:

- anagrafica conto e richiesta di anticipazione: http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/pubblicati-format-richiesta-di-anticipazione-10-e-modello-anagrafica-conto-per-i-soggetti-attuatori-di-cui-al-decreto-n-1562023
- template fideiussione e certificato polizza: http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/pubblicato-template-dichiarazione-dati-relativi-alla-fideiussione-per-i-soggetti-attuatori-di-cui-al-decreto-n-1562023-e-n-1572023

Una volta prodotta la necessaria documentazione di cui sopra, occorre attendere l'esame della pratica e, salvo richiesta di integrazioni, la lavorazione da parte di questo ufficio. Data la grande mole di richieste ricevute, i tempi di erogazione non sono quantificabili con precisione.

D. Il progetto è articolato in una serie di interventi tra loro correlati la cui complessità richiede un'attività continuativa di coordinamento e di project management. Il soggetto attuatore (Comune) ha accertato che, in relazione alle disponibilità attuali dei propri uffici, non dispone di risorse umane al proprio interno sufficienti per lo svolgimento di tale attività e necessita pertanto di una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata da reperire all'esterno, con contratto di collaborazione secondo procedura di legge. È possibile destinare parte dell'importo del progetto approvato (extra Spese tecniche e RUP) a copertura del costo di tale prestazione di collaborazione esterna, nel rispetto della Circolare MEF n. 4 del 18.01.2022, destinando una quota parte del 10% dell'importo del progetto?

R. In riscontro al quesito posto si fa presente che le attività di coordinamento e project management competono al RUP. Riguardo all'affidamento delle attività di supporto al RUP si precisa che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Stante il tenore letterale della formulazione del quesito e tenuto conto delle previsioni della norma sopra citata, si ritiene che l'eventuale affidamento di un incarico di supporto al RUP per le attività di coordinamento e project management debba avvenire ai sensi del codice dei contratti alle condizioni e nei limiti ivi previsti, non già ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001. L'incarico di supporto al RUP è stato infatti chiaramente qualificato dal giudice amministrativo (in tal senso vedasi TAR Puglia, n. 237/2020) come appalto di servizi. Tanto premesso, previa autorizzazione da parte del Soggetto Attuatore, le spese per i servizi di supporto al RUP potranno essere inserite nel quadro economico da porre a base di gara.

D. Per la realizzazione del progetto il soggetto attuatore (Comune) necessita in parallelo di potenziare la dotazione di personale interno per lo svolgimento di specifiche attività di carattere straordinario, non rientranti nell'attività di assistenza tecnica già garantita dal personale interno dell'Ente, e

finalizzate alla piena realizzazione del progetto complessivo. A tal fine, è possibile applicare l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 riferito al c.d. "scavalco d'eccedenza" (nel caso specifico, assumendo part time per 12 ore un dipendente già dipendente di altro Ente)? In caso affermativo, è possibile coprire il costo del nuovo personale dipendente reclutato per un part time a tempo determinato con una quota compresa nel 10% dell'importo del progetto, ai sensi della Circolare MEF Circolare MEF n. 4 del 18.01.2022?

R. In riscontro al quesito posto, si fa presente che sono ammissibili a valere sulle risorse del PNRR esclusivamente le spese per nuove assunzioni ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, in base alla modalità procedurali ivi definite e secondo le indicazioni attuative della Circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022. È quindi da ritenersi che, tra le spese ammissibili di personale, non possano ricomprendersi quelle per il reclutamento a "scavalco d'eccedenza", tenuto altresì conto che la normativa del PNRR è di carattere speciale e derogatorio e, pertanto, non è suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive. Si ritiene invece che l'ipotesi di "scavalco d'eccedenza" possa rientrare nella fattispecie contemplata dall'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, avuto altresì riguardo delle disposizioni introdotte dall'art. 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con risorse a valere sul bilancio nazionale.

D. In qualità di RUP per un soggetto attuatore pubblico non afferente al MIC, si chiede se sono state approvate specifiche Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione sul portale ReGiS degli interventi relativi alla misura in oggetto e relative check list.

R. Ai fini della rendicontazione sul sistema ReGiS è utile riferimento la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 del MEF sulle procedure finanziarie PNRR, consultando anche i relativi allegati. Si invita a monitorare costantemente l'apposita sezione di PNRR della Direzione Generale Musei (http://musei.beniculturali.it/progetti/m1c3-investimento-1-2-istituti-pubblici-non-afferenti-al-mic-e-privati) ed il sito Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html) per ulteriori successivi aggiornamenti.

- D. Gli interventi materiali e immateriali facenti parte integrante del Progetto prevedono Spese tecniche di Progettazione e di Direzione lavori e contabilità. Il costo di tali Spese tecniche (esclusa IVA) può essere calcolato e rendicontato per un valore massimo del 10% dell'importo di progetto?
- R. Il costo delle prestazioni quali, ad esempio, i servizi tecnici di architettura e ingegneria, deve essere coerente e proporzionato all'opera da realizzare e tale che l'importo destinato ai lavori, servizi e forniture sia sufficiente a garantire la integrale realizzazione del progetto (così come definito nell'Allegato A di partecipazione all'Avviso) e comunque nel rispetto dell'importo complessivo assegnato con Decreto al progetto stesso.
- D. È corretto applicare e rendicontare una percentuale ulteriore rispetto alle spese tecniche di cui al punto 2) a favore del RUP (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) pari al 2% dell'importo dei lavori e delle forniture?
- R. Il campo di applicazione degli incentivi per spese tecniche e le relative modalità e limiti sono quelle previste al citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ovvero, ove applicabile, all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati.
- D. La somma destinata alla fidejussione è possibile imputarla sul capitolo previsto per il progetto o è necessario che il Soggetto Attuatore provveda con fondi propri?

R. Con riferimento alla questione relativa all'ammissibilità dei costi di fideiussione (premio pagato per la polizza fideiussoria stipulata da un Soggetto Attuatore) richiesta ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del 10% si specifica che questi fanno parte dei costi ammissibili, facendo salvo quanto segue (rif. D.P.R. 22/2018):

- che siano stati effettivamente sostenuti dal Soggetto Attuatore e comprovati da documenti aventi valore probatorio;
- che siano imputabili alla Misura in oggetto (investimento 1.2 di M1 C3 del PNRR);
- che il costo sostenuto non sia svincolabile o recuperabile ovvero è ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal soggetto beneficiario;
- che la polizza sia irrevocabile, incondizionata ed escutibile;

La durata della fideiussione deve essere legata al rapporto obbligatorio da cui deriva il debito. Qualora la stessa copra un periodo temporale superiore alla durata del progetto potrà essere rendicontata, per il principio di pertinenza, la quota inerente il periodo di attuazione del progetto.